

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "RES NOVAE
VELLETRI Associazione Sportiva Dilettantistica"

TITOLO I

Denominazione - Sede - Scopi - Finalità e durata

Articolo 1 – Denominazione e sede

È costituita con durata illimitata, con sede in Velletri, Via Ponte dell'Incudine n. 68 un'Associazione Sportiva non riconosciuta "Res Novae Velletri-Associazione Sportiva Dilettantistica".

Articolo 2 – Scopi, finalità e durata

L'Associazione è un ente di diritto privato apartitico, apolitico, aconfessionale e senza fine di lucro ed ha per fine la pratica e l'incremento delle attività sportive dilettantistiche promosse dalla Federazione Ginnastica d'Italia attraverso:

- a) la promozione, la formazione di atleti e di squadre per la partecipazione alle gare sportive;
- b) l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e perfezionamento nell'attività sportiva;
- c) l'organizzazione di corsi e di manifestazioni sportive di ginnastica, agonistiche e non;

d) ogni iniziativa idonea a favorire l'attività ginnica e sportiva in genere, tra gli associati.

L'Associazione, al fine di rendere maggiormente confortevole lo svolgimento dell'attività sociale, istituirà tutti i servizi connessi a ciò idonei.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione è affiliata alla Federazione Ginnastica d'Italia della quale esplicitamente accetta ed applica Statuto e Regolamenti, si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi di tutela sanitaria ed anche di carattere economico, nei confronti della stessa, secondo le norme vigenti e le disposizioni emanate dai competenti organi federali. Si impegna altresì a conformarsi alle norme ed alle direttive emanate dal CONI.

I colori sociali sono Verde Smeraldo e Blu Cobalto;

L'emblema dell'Associazione è rappresentato da Immagine stilizzata di Ginnasti.

TITOLO II

Organi sociali

Articolo 3 – Organi dell’associazione

Gli organi dell’associazione sono:

- a) L’Assemblea Generale dei Soci (ordinaria e straordinaria);
- b) Il Presidente;
- c) Il Consiglio Direttivo;
- d) Il Collegio dei Probiviri.

Articolo 4 – Gli associati

Possono fare parte dell’associazione tutti coloro che ne facciano domanda, siano in possesso dei requisiti più avanti specificati e vengano accettati dagli organi sociali secondo la procedura dettagliata al successivo art. 5.

Gli associati hanno diritto all’accesso all’associazione, all’uso delle strutture sportive e ricreative disponibili, all’uso di attrezzature sociali per la pratica dello sport. Gli associati partecipano alla vita associativa nelle forme previste dal presente statuto e sono impegnati al rispetto dello statuto stesso e degli eventuali regolamenti sociali.

Gli associati sono tenuti al versamento puntuale delle quote associative stabilite, nonché al pagamento dei contributi

deliberati dal Consiglio direttivo per l'uso di particolari strutture e/o attrezzature sociali.

Gli associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) ordinari;
- b) onorari;
- c) sostenitori;
- d) atleti e tecnici.

Sono associati ordinari coloro che pagano la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio direttivo.

Gli associati onorari (persone fisiche od enti) sono nominati dall'assemblea su proposta del Consiglio direttivo per speciali benemerienze acquisite nei riguardi dell'associazione o per particolari meriti sportivi. La nomina è permanente, solleva l'associato dal pagamento della quota annuale, ma non dà diritto al voto nelle assemblee dell'associazione. Tra gli associati onorari l'assemblea può nominare un presidente onorario dell'associazione.

Sono associati sostenitori coloro i quali, per puro spirito di supporto all'attività sportiva svolta dall'associazione e di adesione ai suoi scopi istituzionali, versano spontaneamente una quota, stabilita dal Consiglio direttivo, a favore dell'associazione.

Sono associati atleti coloro che svolgono attività sportiva per l'associazione.

Tutti gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto e dei

regolamenti sociali in vigore.

Tutti gli atleti devono essere tesserati a cura dell'associazione alla F.G.I.

La tessera federale vincola l'atleta all'Associazione secondo quanto prescritto dalle norme emanate in materia dalla Federazione Ginnastica d'Italia.

Devono altresì essere tesserati alla F.G.I. i tecnici che non siano già preventivamente tesserati singolarmente con la federazione ed inquadrati nel rispettivo ruolo federale.

Tutti gli associati, con la domanda di ammissione, danno atto di essere compiutamente informati dello statuto e delle attività svolte dall'associazione, nonché dello stato delle cose e delle attrezzature e degli impianti esistenti presso l'associazione e comunque di pertinenza della stessa.

Sono altresì informati circa i rischi connessi all'esercizio della pratica sportiva ed in particolare dello stato delle strutture anche dal punto di vista della loro sicurezza, per gli specifici impieghi ai quali sono destinate.

Gli associati dovranno prestare particolarmente attenzione nell'uso delle strutture al fine di evitare incidenti e si impegnano, sottoscrivendo l'apposita clausola nella domanda di ammissione, a sollevare l'associazione ed i propri dirigenti da responsabilità per danni derivanti dall'uso delle strutture sociali.

L'attività di volontariato degli associati nell'ambito dell'associazione non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'associazione, entro i limiti preventivamente stabiliti, può rimborsare al volontario le spese effettivamente sostenute.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo e con altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Le quote associative non sono trasmissibili.

Le cariche sociali non danno diritto ad alcun compenso.

Articolo 5 – Ammissione degli associati

L'ammissione all'Associazione da parte dell'aspirante socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.

I criteri per l'ammissione degli aspiranti soci sono i seguenti:

- 1) possono acquisire la qualità di socio solo coloro i quali sono dotati di una condotta morale, civile e sportiva irreprensibile.
- 2) la domanda di associazione deve essere presentata al Consiglio Direttivo compilando un apposito modulo predisposto dalla segreteria dell'Associazione;
- 3) non sono ammessi, a nessun titolo, soci legati alla Associazione con carattere di temporaneità.
- 4) L'età minima necessaria per l'ammissione in qualità di Socio

atleta è di 3 anni. In caso di Soci atleti minorenni la relativa domanda di associazione dovrà essere controfirmata dall' esercente la potestà parentale

Tutti i Soci, hanno il dovere di difendere il buon nome dell'Associazione ed il diritto di usufruire dei servizi e delle prestazioni che l'Associazione stessa può offrire.

Articolo 6 – Perdita della qualifica di associato e provvedimenti disciplinari

La perdita della qualifica di associato avviene:

- a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio direttivo (per gli atleti tale disposizione è subordinata alle norme federali vigenti);
- b) per radiazione, che viene pronunciata dal Consiglio direttivo contro l'associato che commetta azioni ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio dentro o fuori dell'associazione, o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento della stessa; la radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere, tantomeno di parti di quota eventualmente già pagata.
- c) per morosità nel pagamento della quota o di altre obbligazioni contratte con l'associazione.

Il Consiglio direttivo ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio,

di dichiarare l'associato moroso decaduto dalla relativa qualifica.

Gli associati dimissionari o dichiarati decaduti per morosità, per essere riammessi, dovranno sottoporsi alle norme del precedente articolo 5.

Gli associati morosi riammessi dovranno versare tutte le quote arretrate.

Il Consiglio direttivo ha la facoltà di procedere legalmente, in persona del presidente in carica, nei confronti degli associati radiati o morosi per ottenere il pagamento delle quote insolute o di altre obbligazioni contratte con l'associazione.

A carico degli associati il Consiglio direttivo può adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) l'ammonizione;
- b) la sospensione dal frequentare la sede o dagli incarichi sociali a tempo determinato;
- c) la radiazione.

Articolo 7 – L'assemblea

L'assemblea degli associati è ordinaria o straordinaria. La convocazione dell'assemblea ordinaria o straordinaria deve avvenire a cura del presidente, su delibera del Consiglio direttivo, entro il mese di giugno di ciascun anno.

La convocazione di assemblee, oltre che dal Consiglio direttivo, può essere richiesta da un decimo degli associati

aventi diritto al voto, i quali dovranno avanzare domanda al presidente dell'associazione proponendo l'ordine del giorno. In tal caso l'assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta.

La convocazione dell'assemblea ordinaria o straordinaria è effettuata con avviso esposto all'albo sociale contenente l'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima.

L'assemblea ordinaria delibera in ordine a:

- 1) relazioni e bilanci preventivi e consuntivi.
- 2) elezione dei componenti del Consiglio direttivo;
- 3) qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno, il quale non sia riservato dal presente statuto o dalla legge alla competenza dell'assemblea straordinaria.

L'assemblea straordinaria delibera in ordine a:

- 1) proposte di modifica al presente statuto;
- 2) proposta di scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio;
- 3) ogni altro argomento posto all'ordine del giorno riservato dalla legge o dal presente statuto.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinaria o straordinaria dell'associazione con diritto al voto tutti gli associati maggiorenni, in regola con il pagamento delle quote associative. È ammesso il voto per delega, ma ciascun associato potrà rappresentare solo un altro associato.

Salvo quanto previsto dal presente statuto all'art. 13 in caso di scioglimento dell'associazione e di devoluzione del patrimonio associativo, l'assemblea ordinaria o straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza diretta o per delega della metà più uno degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i casi le decisioni sono validamente assunte a maggioranza semplice dei voti espressi.

Le assemblee sono presiedute da un socio nominato dall'assemblea con votazione palese a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

Il presidente dell'assemblea chiama un socio a fungere da segretario e può nominare due scrutatori.

Di ogni assemblea si dovrà redigere il verbale firmato dal presidente, dal segretario e se nominati dai due scrutatori.

Articolo 8 – Consiglio direttivo

La società è retta ed amministrata da un Consiglio direttivo composto da non meno di 3 componenti eletti dall'assemblea fra tutti gli associati maggiorenni, in regola con il pagamento delle quote associative. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'associazione.

I membri eletti dall'assemblea nominano nel loro ambito il presidente e uno o due vicepresidenti. Possono inoltre nominare un segretario, anche al di fuori del loro ambito.

Il Consiglio direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Se nel corso del quadriennio vengono a mancare consiglieri eletti dall'assemblea, subentrano in carica quelli che immediatamente seguono nella graduatoria delle votazioni.

Se viene a mancare contemporaneamente la maggioranza dei consiglieri, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio.

Non possono far parte del Consiglio direttivo le persone aventi in corso provvedimenti disciplinari da parte della F.G.I.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza relativa. In caso di parità di voti quello del presidente è decisivo.

Ogni componente il Consiglio direttivo che per tre volte consecutive si rende assente dalle riunioni senza giustificato motivo si intende decaduto dalla carica.

Articolo 9 – Elezione del Consiglio direttivo

L'elezione del nuovo Consiglio direttivo avviene nel corso dell'assemblea ordinaria che si tiene nell'ultimo anno di mandato del Consiglio direttivo in carica.

In Consiglio direttivo entrante assumerà la responsabilità del

sodalizio a partire dal 1° gennaio successivo.

Durante i mesi successivi alla nomina e prima del passaggio di consegne, i nuovi consiglieri sono invitati alle riunioni del Consiglio in carica, senza alcuna funzione ma con lo scopo di conoscere le problematiche e le modalità di gestione del sodalizio.

Il bilancio dell'ultimo anno verrà elaborato e presentato all'assemblea dal Consiglio uscente mentre il bilancio di previsione sarà elaborato dal nuovo Consiglio direttivo, con la collaborazione dei consiglieri uscenti.

Articolo 10 – Attività e poteri del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del presidente; potrà riunirsi straordinariamente quando ne venga fatta richiesta da un terzo dei consiglieri.

Sono compiti del Consiglio direttivo:

- a) accogliere o respingere le domande di ammissione e di dimissione dei soci;
- b) adottare provvedimenti disciplinari;
- c) determinare le tariffe dei diversi servizi, compilare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea dei soci, curare gli affari di ordine amministrativo; assumere e licenziare personale dipendente; stipulare contratti di collaborazione, conferire mandati di consulenza;

- d) approvare il programma sportivo dell'associazione e quello per la preparazione tecnica degli atleti;
- e) costituire le varie sezioni sportive per le attività sportive comprese negli scopi sociali, fissarne il regolamento e le modalità di iscrizione, nominarne i direttori sportivi scelti anche all'infuori del Consiglio direttivo (in tal caso essi potranno partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo con voto consultivo qualora vengano espressamente invitati);
- f) deliberare la convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie;
- g) provvedere alla compilazione delle norme di funzionamento della sede sociale e dei regolamenti interni;
- h) stabilire le norme per l'uso degli impianti sportivi e del materiale tecnico;
- i) decidere di tutte le questioni che interessano l'associazione e i soci; inoltre il Consiglio direttivo ha facoltà, in particolari e motivate situazioni di singoli soci, di sollevare gli stessi in tutto o in parte, anche solo temporaneamente, dall'obbligo del versamento della quota associativa;
- j) curare il buon andamento finanziario della società, predisponendo inoltre un piano di spesa annuale, compatibile con le prevedibili risorse, un piano di assegnazione di dette risorse alle sezioni sportive, controllando i flussi di cassa e redigendo, conformemente alle disposizioni civilistiche e fiscali, il rendiconto economico dell'associazione che dovrà

essere sottoposto per approvazione all'assemblea;

k) aprire rapporti con gli istituti bancari, sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento del sodalizio.

Articolo 11 – Il presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e deve essere tesserato per la Federazione Ginnastica d'Italia; sovrintende a tutta l'attività della stessa Associazione e compie tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Proibiviri.

Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente può deliberare in via d'urgenza su materie di competenza del Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione successiva, e fra l'altro, dovrà verificare se nei casi sottoposti sussistevano gli estremi dell'urgenza tali da legittimarne l'intervento.

TITOLO III

Patrimonio

Articolo 12 – *Risorse economiche*

L'associazione trae risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote degli associati;
- b) contributi versati da atleti e soci per l'utilizzazione di specifiche strutture ed attrezzature sportive;
- c) contributi di privati;
- d) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzate a sostegno di specifiche attività o progetti;
- e) contributi di organismi internazionali;
- f) donazioni e lasciti testamentari;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- i) locazione di beni immobili e mobili di proprietà dell'associazione;
- j) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo in conformità a quanto previsto dalle vigenti normative in materia di associazioni sportive.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Nel caso in cui l'associazione potesse raccogliere fondi presso il pubblico, dovrà redigere il rendiconto previsto dalle vigenti normative.

Il patrimonio dell'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o affini, di pubblica utilità, e salvo diversa destinazione imposta dalle legge l'assemblea determinerà le norme per la conservazione dei trofei e degli altri premi trasmissibili.

TITOLO IV

Varie

Articolo 13 – Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione e le decisioni inerenti alla devoluzione del patrimonio sono assunti dall'assemblea straordinaria all'uopo convocata, con l'intervento di 7/10 dei soci aventi diritto a voto e con l'approvazione di 2/3 dei votanti.

Tali maggioranze rimangono obbligatorie anche in caso di seconda convocazione.

Articolo 14 – Vincolo di giustizia

Con l'affiliazione alla F.G.I., l'associazione si impegna a rispettare e far rispettare ai propri associati le disposizioni statutarie e regolamentari della Federazione, con conseguente devoluzione agli Organi di giustizia ed arbitrali F.G.I. di tutte

le controversie che dovessero insorgere tra gli associati o tra questi e l'associazione, in merito alle quali sia stato già adottato dall'associazione stessa un provvedimento definitivo.

Articolo 15 – Completezza dello statuto

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto saranno applicabili le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni private non riconosciute, nonché le norme statutarie e regolamentari della Federazione Ginnastica Italia, le quali si intendono accettate e vincolanti all'atto della relativa affiliazione.